

**Circol@re nr. 20 del 3 novembre 2023**

# **PROROGA DEL 2° ACCONTO IRPEF**

## **D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, art. 4**

**a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale**

Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, di accompagnamento alla Legge di Bilancio del 2024, all'art. 4, prevede che i soli contribuenti:

- **in possesso del numero di partita IVA,**
- **che esercitano l'attività in forma individuale**
- **e che nell'anno 2022 hanno realizzato ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro**

potranno effettuare il **versamento del secondo acconto IRPEF 2023 con scadenza 16 gennaio 2024** (invece dell'originaria scadenza del 30 novembre 2023).

### **CHI, COME E QUANDO SI PAGA**

Gli stessi soggetti potranno inoltre **rateizzare** l'acconto dovuto fino a **5 rate mensili**: la prima scadenza è fissata al **16 gennaio 2024** e le rate successive dovranno essere versate **entro il 16 dei mesi successivi, fino a maggio**.

**Resta confermata al 30 novembre 2023** la scadenza del versamento dei **contributi previdenziali** dovuti dagli artigiani e commercianti per la quota eccedente il minimale, come pure i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata e alle singole Casse Previdenziali autonome.

Come già anticipato, lo slittamento della scadenza e la possibilità di rateazione **non riguarda tutte le persone fisiche**.

#### **Continueranno a dover rispettare la scadenza del 30 novembre:**

- le persone fisiche titolari di partita IVA che nell'anno 2022 hanno dichiarato compensi o **ricavi superiori a 170.000 euro**;
- le persone fisiche **non titolari di partita IVA**;
- i **soggetti diversi dalle persone fisiche**, quindi le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali o non commerciali.

Attualmente sembrerebbero **esclusi** dal maggior termine **anche i soci di società e associazioni** il cui reddito viene imputato per trasparenza, con o senza partita IVA.

Oltre ai riflessi finanziari, lo slittamento della scadenza da novembre a gennaio permetterebbe ai contribuenti di rivedere eventualmente i conteggi di quanto dovuto, ricorrendo al metodo "**previsionale**", ma potendo conoscere a quel punto l'effettivo risultato del periodo d'imposta.

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

**oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)**

